



Città di Marigliano
(Città Metropolitana di Napoli)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 169 del 22.11.2018

OGGETTO: RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA FOGLIO N. 26 P.LLE 122-121-627. DINIEGO.

RICHIEDENTE *Menichini Pasquale e La Montagna Sapia Vincenza.* ESEGUIBILE

L'anno 2018 , il giorno Ventidue del mese di Novembre alle ore 18, 30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE		X
DE ROSA ASSUNTA	X	
RICCI NICOLA	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
PERNA VERONICA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott .Tommaso De Girolamo , con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta prot. n. 23453 del 16.11.2018 ;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO avv. Antonio Carpino

IL SEGRETARIO GENERALE

F. TO dott. Tommaso De Girolamo

Per copia conforme all'originale

Marigliano 26/11/2018_

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal
26/11/2018_____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 26 /11/2018__

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Comune di Marigliano

(Città Metropolitana di Napoli)

* * * * *

**OGGETTO: RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA FOGLIO N. 26 P.LLE 122-121-627.
DINIEGO.**

RICHIEDENTE Menichini Pasquale e La Montagna Sapio Vincenza

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000

F.to Il Responsabile del Settore IV

Arch. Sabato Esposito

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il Responsabile Finanziario



Prot.Gen.

Data

**Città di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli**

SETTORE IV

**OGGETTO: RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA FOGLIO N. 26 P.LLE 122-121-627.
DINIEGO.**

RICHIEDENTE Menichini Pasquale e La Montagna Sapio Vincenza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Premesso che:

Con istanza in data 06/08/2018, prot. n.16761, le SS.LL. hanno chiesto al Comune di classificare l'area di proprietà degli scriventi come «*edificabile per intervento diretto, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto*»;

che in data 07/09/2018 al n. 1787 questo Ente emanava preavviso di diniego all'istanza prot. n. 16761 del 06/08/2018, ai sensi dell'art.10-bis della L.241/90, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e segnalando che la comunicazione interrompeva i termini per la conclusione del procedimento "che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, in quanto non è ragionevole che l'Ente valuti un procedimento di riclassificazione di una singola zona, al di fuori della complessiva pianificazione urbanistica, in itinere (anche se la vicenda urbanistica di Marigliano è alquanto complicata per le ben note vicende ad essa collegate)";

- che per quanto incomprensibile a molti la pianificazione urbanistica territoriale è il frutto della ponderazione complessiva di interessi collettivi e non certo dell'esigenza di interessi privati (nel caso di una riclassificazione);

- che l'assenza di uno strumento urbanistico, che induce alla richiesta di riclassificazione, in effetti è di per se collegato alla mancata conclusione, in questi anni, di diversi tentativi di approvazione di un PUC, tutti naufragati per le difficoltà collegate all'avvicinarsi di diverse Amministrazioni e Commissariamenti e non certo per inerzia dell'Ufficio".

I sig. ri Menichini Pasquale e La Montagna Sapio Vincenza hanno riscontrato il preavviso di diniego con proprie controdeduzioni trasmesse tramite PEC il 19/10/2018 assunte al prot.int. Sett. IV al n.4469 del 23/10/2018;

Tenuto conto:

- ***Che è necessario concludere il procedimento visto che l'Amministrazione ha sempre il potere-dovere di rispondere alle istanze che le pervengono;***

Considerato che:

L' area di proprietà dei richiedenti catastalmente identificata al foglio n.26 p.lle

122-121-627 ricade nel P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli in data 15.05.1990, n.71, in zona completamente urbanizzata e dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. "Per effetto dello stralcio delle zone edificabili del PRG del 1990 l'area allo stato è priva di destinazione urbanistica";

che i richiedenti hanno chiesto di procedere ad una nuova classificazione urbanistica del terreno sito in Marigliano riportato in catasto al fg. 26 p.lle 121-122-627 di circa mq. 4.000,00;

L'istanza non può essere accolta in quanto L'Amministrazione Comunale intende procedere alla redazione definitiva del PUC il cui Preliminare di Piano è stato approvato con Delibera di G.C. n. 170 del 07/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione proposta preliminare di PUC e del rapporto Preliminare Ambientale . Inoltre l'istanza non può essere accolta anche perché la zona è stralciata in sede di pianificazione nel 1990 e , quindi, priva ab origine di disciplina, ragione per cui la classificazione dell'area va necessariamente effettuata in un'ottica d'insieme che interessi l'intero territorio comunale e, quindi, in sede di pianificazione organica e non esaminando singolarmente ed in modo parziale i singoli lotti.

L' istanza è di contenuto identico a quelle presentate, in modo quasi contestuale, da altri richiedenti;

Questo Ente è tenuto ad attribuire alle aree comunali prive di classificazione, e quindi anche a quella del richiedente, una disciplina urbanistica proseguendo il procedimento di approvazione del P.U.C. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011.

Visto

Il Preliminare del P.U.C., del Comune di Marigliano adottato con Delibera di G.C. 170 del 07/11/2017;

Tutto ciò premesso:

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di negare la classificazione dell' area identificata catastalmente al foglio n. 26 p.lle 122-121-627 come "ad una nuova classificazione urbanistica". La pianificazione urbanistica della predetta area avviene invece in prosieguo al procedimento di approvazione del P.U.C. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011.

LA GIUNTA COMUNALE

esaminata la proposta di deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione

VISTI gli artt. 49,107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso, dal Responsabile del Settore Urbanistica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

VERIFICATO che non sussiste, per i Responsabili di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,obbligo di astensione nel caso di specie, e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2017;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del predetto atto che si ritengono qui di seguito riportate per farne parte integrante e sostanziale.

1)di esprimere parere negativo alla classificazione dell' area identificata catastalmente al foglio n. 26 p.lle 122-121-627 come "ad una nuova classificazione urbanistica". La pianificazione urbanistica della predetta area avviene invece in prosieguo al procedimento di approvazione del P.U.C. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011

2)di dare atto che i componenti della Giunta, nel caso di specie, dichiarano la non sussistenza a loro carico dell'obbligo di astensione, né di situazioni che comportano conflitto di interessi;

3)di incaricare il Responsabile dei succitati Settori e l'Ufficio Segreteria Generale di provvedere agli atti consequenziali di rispettiva competenza;

4)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i..

***Il Responsabile del Settore
arch. Sabato Esposito***

